INDICE

Capitolo I - Introduzione al sistema fiscale italiano **5**
Capitolo II - L'apertura della partita Iva **7**
1. La partita Iva e il codice fiscale 7
2. La richiesta della partita Iva 8
Capitolo III - L'Iva **11**
1. Il presupposto dell'imposta sul valore aggiunto 11
2. Il funzionamento dell'Iva 12
3. La fatturazione 15
Capitolo IV - L'Irpef e l'Ires **19**
1. Il presupposto dell'Irpef 19
2. I soggetti passivi Irpef 19
3. La base imponibile dell'Irpef 20
   3.1. I redditi di lavoro autonomo 21
   3.2. I redditi di impresa 22
4. La determinazione dell'Irpef 27
Capitolo V - L'Irap **31**
1. Il presupposto dell'Irap 31
2. I soggetti passivi Irap 31
3. Le aliquote Irap 32
4. La base imponibile 32
   4.1. Le ditte individuali, le Snc e le Sas 33
   4.2. Le società di capitali 34
   4.3. Le regole comuni 36
   4.4. L'opzione per il metodo delle società di capitali 36
Capitolo VI - Gli studi di settore **39**
Capitolo VII - Le scadenze fiscali **41**
1. La presentazione del modello Unico 41
2. Le certificazioni e il modello 770 41
3. Il modello 730 41
4. Il versamento delle imposte, dei contributi e dei premi 41
   4.1. Il pagamento dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap 43
   4.2. Il pagamento dell'Iva 44
   4.3. Il pagamento dell'Ici 44
Capitolo VIII - La contabilità in azienda **47**
1. Il regime delle imprese minori 47
2. Il regime ordinario 48
Appendice **51**
1. I redditi fondiari 51
   1.1. Il reddito dei terreni 52
   1.2. Il reddito dei fabbricati 53
2. I redditi di capitale 55
3. I redditi di lavoro dipendente 55
4. I redditi diversi 56

N.B.: i dati contenuti nella presente guida sono aggiornati al 31.12.08

PRESENTAZIONE

Fare impresa per una donna significa, innanzitutto, sviluppare un percorso professionale in grado di esprimere creatività, competenze e vocazione. Vuol dire compiere una scelta che molto si avvicina alla libera professione, spesso per poter conciliare i tempi del lavoro con la vita familiare e la cura dei figli. Fare impresa diventa, quindi, la ricerca di un'affermazione personale in campo lavorativo che richiede fortissimo impegno ed energia, individuando un percorso alternativo al lavoro dipendente che, spesso a seguito di una maternità, diventa assai difficile da mantenere. Fare impresa al femminile significa, in fine, riconvertirsi a nuove prospettive occupazionali, abbracciando innovazione e qualità come tema portante della scelta professionale.

L'imprenditoria femminile va oltre i luoghi comuni e rompe le barriere: le lavoratrici autonome, che governano nel Veneto realtà medie, piccole e piccolissime, investono spesso in settori come la cultura, i servizi, le nuove esigenze della collettività, pur continuando ad impegnarsi anche in settori tradizionalmente "maschili". E per fare impresa sono indispensabili strumenti, competenze e conoscenze adeguate.

La Regione del Veneto sostiene concretamente le attività e i programmi di formazione e d'informazione volti a diffondere e a rafforzare sul territorio una cultura imprenditoriale femminile, come valore non solo economico ma di sviluppo e crescita sociale, in grado di migliorare la qualità della vita di tutti. Nasce da questi presupposti il Programma Regionale 2008 per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile, promosso dall'Assessorato Regionale alle Politiche di Bilancio, Imprenditoria Femminile e Pari Opportunità, realizzato con i contributi della Regione del Veneto e del Ministero per lo Sviluppo Economico. Gestito dalla Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto di Vicenza con la collaborazione della Direzione Industria della Segreteria Regionale Attività Produttive, Formazione, Lavoro, il Programma si è sviluppato in tutte le province del Veneto ed ha permesso a diverse tipologie di stakeholder - studentesse, neo imprenditrici, imprenditrici, donne disoccupate - di partecipare ad iniziative di informazione, orientamento, formazione e consulenza.

Le guide che presentiamo sono uno degli strumenti specifici predisposti per la condivisione di queste conoscenze: si tratta di pubblicazioni agili, di facile consultazione, dedicate alle future e nuove imprenditrici, sui temi specifici dell'avviamento d'impresa.

L'augurio è che possano essere utilizzate spesso, per avviare e gestire imprese femminili di successo!

L'Assessore alle Politiche di Bilancio,
Imprenditoria Femminile e Giovanile e Pari Opportunità
Marialuisa Coppola

INTRODUZIONE

Quali tasse dovrò pagare? Quale documentazione di tipo fiscale dovrò tenere in azienda?
Che cosa sono gli studi di settore e come funzionano? Quali sono le scadenze fiscali principali durante l'anno?
Queste sono le domande più frequenti che le partecipanti hanno rivolto durante gli appuntamenti dedicati agli adempimenti fiscali nell'ambito dei percorsi per future imprenditrici promossi dalla Regione Veneto - Assessorato alle Politiche di Bilancio, Imprenditoria Femminile e Pari Opportunità in tutto il territorio regionale.
In effetti, una persona che voglia intraprendere una nuova attività economica generalmente non sa quali adempimenti richieda il fisco, sia dal punto di vista finanziario (pagamento di tributi) che dal punto di vista amministrativo ed organizzativo (ad esempio la tenuta di libri contabili).
Queste domande ci hanno stimolato a pubblicare questa mini-guida sugli adempimenti fiscali al fine di mettere a disposizione delle future e neo-imprenditrici un agile strumento di prima informazione sull'argomento. Lo scopo è di dare alcuni cenni sui principali argomenti, in modo da potersi interfacciare meglio con chi poi fornirà loro dei servizi di consulenza in materia. La presente pubblicazione perciò non è e non vuole assolutamente essere una guida completa al sistema fiscale italiano e adopera un linguaggio volutamente colloquiale e non tecnico per essere compresa anche da chi non ha dimestichezza con l'argomento.

Michele Pelloso
Dirigente Regionale
Direzione Industria
Regione Del Veneto

1

Introduzione al sistema fiscale italiano

Capitolo I - Introduzione al sistema fiscale italiano

Il sistema fiscale italiano è costituito da due tipi di imposizione fiscale: le tasse e le imposte.

Le **tasse** sono rappresentate dai corrispettivi che il cittadino deve versare per uno specifico servizio prestatogli dallo Stato e si possono raggruppare nelle seguenti tre categorie:

- le tasse amministrative, che sono quelle pagate per i servizi resi dalla Pubblica amministrazione, come ad esempio il rilascio di un certificato da parte di un istituto scolastico o di una autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
- le tasse industriali, che sono quelle pagate per il rilascio di marchi e di brevetti oppure per le verifiche di pesi e di misure;
- le tasse giudiziarie, pagate per le prestazioni ottenute per i servizi giudiziari, civili, penali e amministrativi.

Le **imposte** possono essere suddivise tra quelle dirette e quelle indirette.

Le **imposte dirette** fanno riferimento alla ricchezza posseduta o prodotta dal contribuente: le più comuni sono l'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), l'Ires (imposta sul reddito delle società) e l'Irap (imposta regionale sulle attività produttive).

- L'Irpef si applica sul reddito del contribuente persona fisica o socio di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice).
- L'Ires si applica sul reddito delle persone giuridiche (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e cooperative).
- L'Irap è un'imposta reale sul valore aggiunto, al netto degli ammortamenti, realizzato dalle organizzazioni che abitualmente producono beni ed erogano servizi nel territorio regionale. L'Irap si applica alle attività produttive esercitate nel territorio di ogni regione e si calcola sul valore della produzione netta da queste realizzato.

Le **imposte indirette** sono quelle che si applicano sulle operazioni che producono reddito (e quindi ricchezza), i trasferimenti di patrimoni (ad esempio, l'imposta di registro, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni) e il reddito quando viene consumato (ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto).

2

L'apertura della Partita Iva

1. La partita Iva e il codice fiscale

Tutti i soggetti che intraprendono un'attività rilevante ai fini Iva (impresa, arte, professione), compresi i soggetti non residenti che, o istituiscono una stabile organizzazione in Italia o che decidono di operare autonomamente, devono possedere un numero di partita Iva. Questa viene attribuita alle ditte individuali o alle società dall'agenzia della Entrate, presentando rispettivamente i modelli AA9/8 o AA7/8, denominati "comunicazioni di inizio, variazione e cessazione dell'attività ai fini Iva".
La partita Iva è formata da 11 caratteri numerici i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell'ufficio, l'ultimo è un carattere di controllo.

N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
			(I)					**(II)**		**(III)**

(I) = Numero progressivo

(II) = Codice ufficio delle Entrate

(III) = Carattere di controllo (calcolato sulla base dei primi dieci)

Una persona che non possiede la partita Iva e con il codice fiscale è denominata "persona fisica".
Il **codice fiscale** rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Il codice fiscale delle persone fisiche è costituito da un'espressione alfanumerica di 16 caratteri, così composta:

- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se nel cognome sono presenti meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali; se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si considerano la prima, la terza e la quarta;
- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell'anno di nascita;

- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita;
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per i soggetti di sesso femminile è aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita (codice del Comune o dello Stato estero);
- l'ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall'Anagrafe tributaria secondo uno specifico algoritmo.

Nel momento in cui si ottiene la partita Iva, la persona fisica diviene un'"imprenditrice

individuale", per i rapporti relativi all'attività. Pertanto, per i rapporti diversi da quelli dell'attività economica, continua ad essere denominata persona fisica, mentre per quelli relativi alla ditta è un'imprenditrice individuale.

Per le ditte individuali, la partita Iva (11 cifre) è diversa dal codice fiscale attribuito alla persona fisica (16 tra lettere e numeri). Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti e associazioni commerciali), la partita Iva attribuita assume anche il valore di codice fiscale. Pertanto, per le società il numero di partita Iva e quello del codice fiscale coincidono e sono composti da 11 cifre[1].

2. La richiesta della partita Iva

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro 30 giorni dal suo inizio effettivo, data che può coincidere con la prima operazione imponibile, come ad esempio l'acquisto di beni strumentali, o con un altro evento finalizzato all'esercizio dell'attività, come ad esempio la stipula del contratto di locazione.

Le imprenditrici individuali e le lavoratrici autonome devono utilizzare il **modello AA9/8**, mentre i soggetti diversi il **modello AA7/8**.

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale.

---

[1] Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, studi associati, enti non commerciali), però, non sempre il numero di partita Iva coincide con il codice fiscale. Ad esempio:
- per i soggetti costituiti prima del primo gennaio 2002, lo spostamento del domicilio fiscale in altra provincia ha determinato la modifica della partita Iva rispetto al codice fiscale;
- per gli enti non commerciali l'apertura della partita Iva in un momento successivo alla loro costituzione determina l'attribuzione di un numero di partita Iva diverso da quello del codice fiscale.

La comunicazione di inizio attività può essere presentata attraverso le seguenti modalità:

- direttamente ad un ufficio dell'agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, in duplice esemplare, anche a mezzo di persona delegata;
- a mezzo raccomandata postale, allegando la fotocopia di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad un ufficio dell'agenzia delle Entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
- per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato (commercialista, consulente, ad esempio)

La comunicazione può essere presentata anche al Registro delle imprese, da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione in tale Registro ovvero al Rea (Repertorio Economico e Amministrativo), utilizzando la modulistica reperibile presso la Camera di Commercio[2].

Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare:

- i dati anagrafici del soggetto, il tipo e l'oggetto dell'attività;
- il luogo o i luoghi in cui viene esercitata l'attività anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili;
- il luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, e le scritture contabili obbligatorie;
- il codice fiscale del contribuente e, per i soggetti diversi, il codice fiscale di almeno una persona che ne ha la rappresentanza;
- l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'internet service provider (per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico);
- il volume d'affari presunto, se il contribuente ritiene di potere usufruire di regimi speciali semplificati in ragione della modesta entità del volume d'affari;
- eventuali altri dati richiesti dal modello.

La titolare, o la rappresentante legale in caso di società, deve presentare un documento di riconoscimento all'atto della consegna dei modelli.

La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente o dal suo rappresentante legale. In caso di trasmissione telematica la firma deve essere apposta sulla dichiarazione conservata dal contribuente. In caso di società bisogna, inoltre, consegnare la certificazione del notaio che attesti l'avvenuta costituzione della società. Al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, viene attribuito dall'agenzia delle Entrate il numero di partita Iva, che resta invariato fino alla cessazione dell'attività.

---

[2] Normativa di aggiornamento. È in fase di sperimentazione la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, cioè la nuova procedura telematica che consentirà, con un'unica operazione, di effettuare gli adempimenti del Registro imprese, dell'INPS e dell'INAIL previsti al momento della costituzione, modifica e chiusura di un'impresa. Con la stessa procedura, inoltre, saranno assegnati all'impresa in tempo reale il codice fiscale e la partita Iva. In attesa della fine della fase sperimentale, si consiglia di contattare la Camera di Commercio, un' Associazione di Categoria o un consulente per verificare lo stato della disciplina in materia.

3

L'Iva

Capitolo III - L'Iva

1. Il presupposto dell'imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto (Iva) si applica in modo similare in tutti i paesi dell'Unione europea ed è disciplinata in Italia dal dpr n. 633/72.

Un'operazione è rilevante ai fini Iva, se soddisfa contemporaneamente i seguenti tre requisiti:

- il requisito soggettivo: deve essere effettuata da un'impresa, da un professionista o da un artista;
- il requisito oggettivo: deve trattarsi di una cessione di beni o una prestazione di servizi;
- il requisito della territorialità: deve essere effettuata nel territorio dello Stato italiano.

Se manca uno dei suddetti presupposti, l'operazione è fuori campo Iva ovvero "esclusa dal regime Iva". In questo caso non è soggetta ad alcun obbligo. Ad esempio, un soggetto privato che vende il suo cellulare ad un amico, non deve effettuare nessun adempimento previsto dalla disciplina Iva, perché manca il presupposto soggettivo.
L'imposta si applica anche sulle importazioni da chiunque effettuate. In questo caso non è rilevante il requisito soggettivo: chiunque introduce in Italia beni provenienti da paesi extracomunitari, deve pagare l'Iva alla dogana in cui viene effettuata l'importazione. Ad esempio, il soggetto privato che importa dalla Cina un computer portatile, deve pagare l'Iva in dogana, anche se non è un'imprenditrice, un'artista o una professionista.
Per le operazioni con gli altri paesi della Unione Europea è in vigore una disciplina provvisoria regolata dal decreto legge 331/93 che prevede "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

2. Il funzionamento dell'Iva

La normativa Iva prevede che il soggetto passivo (impresa, professionista/artista), che fornisce il bene o che presta il servizio nel territorio dello Stato, debba addebitare l'imposta al proprio cliente in misura proporzionale al corrispettivo applicato. Il fornitore del bene o il prestatore del servizio, quindi, hanno il cosiddetto "obbligo di rivalsa". Lo stesso meccanismo, solo che invertito, vale anche quando il soggetto passivo acquista beni e servizi da altri soggetti passivi.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dal corrispettivo addebitato dal cedente (venditore del bene o prestatore del servizio) al cessionario (acquirente del bene o committente del servizio).
L'aliquota ordinaria dell'imposta è del 20% della base imponibile. Per alcune particolari operazioni l'aliquota è ridotta al 4% o al 10%.
Ad esempio, per un'azienda che produce bottiglie di plastica, la fattura di acquisto della materia prima (la plastica) deve indicare sia l'importo del costo per la plastica (ad esempio, 50 euro) che quello dell'Iva, pari al 20% del costo stesso (50 x 20% = 10 euro). Anche se il soggetto ha contrattato il prezzo di acquisto con il proprio fornitore a 50 euro, egli deve pagare il totale fattura, pertanto, 60 euro. Quindi, 10 euro in più rispetto al prezzo concordato. Questa differenza è l'Iva che deve essere registrata in contabilità come "Iva a credito" o "detraibile". Nella fase della vendita del suo prodotto finito (la bottiglia di plastica), il venditore contratta con il suo cliente il prezzo e, solo di conseguenza, il totale fattura. Se riesce a spuntare il prezzo di 80 euro, incassa 96 euro. Il nostro produttore di bottiglie di plastica, infatti, deve emettere la fattura e addebitare, oltre agli 80 euro per la bottiglia, altri 16 euro per l'Iva (80 x 20% = 16 euro). Quindi, l'incasso di 96 euro è costituito da 80 euro di reale incasso, e 16 euro che costituiscono l'Iva che va registrata come "Iva a debito". Mensilmente o trimestralmente, poi, deve versare all'erario l'Iva che ha incassato dalla vendita della bottiglia (16 euro), al netto di quella che ha pagato sugli acquisti della plastica (10 euro). Nell'esempio vanno versati 6 euro.
Questo calcolo è denominato liquidazione dell'imposta.
Se l'Iva sugli acquisti nel periodo è superiore a quella sulle vendite, il soggetto passivo ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
La normativa Iva, comunque, prevede molte operazioni per le quali l'imposta è completamente o in parte indetraibile.
Ad esempio, è detraibile al 50%, l'Iva relativa all'acquisto e alle spese di gestione dei telefoni cellulari.
È detraibile al 40% l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici) e dei relativi componenti e ricambi, se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente

nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Questa limitazione al 40% si applica anche per l'Iva relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti, nonché alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei suddetti beni. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Vale la detrazione piena, però, se i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Dal primo settembre 2008, sia le imprese che i professionisti, possono detrarre l'Iva relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, a condizione che questi costi siano inerenti con l'attività esercitata. Non è necessario che si tratti di una trasferta al di fuori del Comune, sede dell'attività.
La norma parla di "spese relative a prestazioni alberghiere", quindi, sono detraibili anche le spese accessorie al pernottamento, come, ad esempio, il telefono della stanza, il frigo bar, l'accesso ad internet, la lavanderia, il parcheggio dell'albergo, la pay-tv.
Sull'acquisto dei biglietti per l'aereo e per il treno, invece, non è possibile detrarre l'Iva.
Per effettuare la liquidazione dell'imposta, i soggetti passivi Iva devono tenere il registro delle fatture emesse e il registro degli acquisti. In questi documenti vanno annotate cronologicamente tutte le operazioni attive e quelle passive inerenti all'imposta.
I soggetti passivi devono effettuare la liquidazione dell'imposta mensilmente. I contribuenti, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi o 516.456,90 euro se cedono beni, possono optare per le liquidazioni trimestrali dell'imposta.
I soggetti passivi devono anche presentare la dichiarazione annuale con la quale comunicano sinteticamente gli importi di tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'anno solare.
L'Iva è un'imposta indiretta sugli scambi di tipo plurifase sul valore aggiunto che si applica con il metodo imposta da imposta.
Dall'esempio riportato in precedenza, si può notare come l'Iva si applichi in tutte le fasi degli scambi. Il fornitore del produttore di bottiglie di plastica ha addebitato l'Iva di 10 euro, pari al 20% dell'intero imponibile della plastica. Lo stesso dicasi per il produttore di bottiglie di plastica (16 euro), solo che la base imponibile era il totale della sua vendita (80 euro).
Per questo motivo si dice che l'Iva è una imposta indiretta sugli scambi del tipo "plurifase".
All'Erario, però, sono stati versati solo 6 euro. Infatti, si chiama imposta "sul valore

aggiunto". Dal fornitore al produttore, il bene ha avuto un "valore aggiunto" di 30 euro (80 - 50). Calcolando il 20% di 30 euro si ottiene 6 euro, pari cioè all' imposta che deve essere versata. L'Iva, infatti, incide solo sull'incremento di valore che si realizza in ogni singola fase degli scambi. In pratica, si applica sul valore pieno di ciascuna cessione o prestazione di servizi, ma il soggetto passivo versa all'Erario solo la differenza tra l'imposta addebitata al cliente, a cui ha venduto il bene o prestato il servizio, e l'imposta assolta sugli acquisti.
Pertanto, nei passaggi tra soggetti passivi (imprese o professionisti), l'Iva è neutrale.
Rimane, invece, a carico dei consumatori finali, i quali non hanno la possibilità di detrarre l'imposta sugli acquisti. L'Iva si applica sul consumatore finale del bene o del servizio ed è, invece, neutrale nei passaggi intermedi di beni e servizi tra produttori, commercianti e professionisti.
Nell'esempio si è parlato di Iva pagata o incassata. In realtà, lo Stato diventa creditore dell'imposta sul valore aggiunto solo quando questa è divenuta esigibile. Nella maggior parte dei casi, l'esigibilità dell'imposta corrisponde con il momento in cui l'operazione viene effettuata.

Determinato il momento dell'effettuazione dell'operazione si può individuare l'aliquota applicabile. Da quel momento, decorrono i termini per i vari adempimenti formali e sostanziali, quali la fatturazione e la registrazione.
Le cessioni di beni si considerano effettuate:

- nel momento della stipulazione dell'atto di compravendita, se riguardano beni immobili;
- nel momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili.

Le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, però, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. È il caso, ad esempio, delle cessioni sottoposte a condizione sospensiva o vendite con riserva di gradimento.
In deroga alla regola generale, per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione (ad esempio, di gas o di energia elettrica), l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo.
La regola generale per le prestazioni di servizi prevede che queste si considerino effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
Infine, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi, se anteriormente al verificarsi degli eventi precedentemente indicati o indipendentemente da essi, viene emessa la fattura, o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Come si è detto, quasi sempre l'esigibilità dell'imposta corrisponde con il momento di effettuazione dell'operazione. Tuttavia, vi sono alcuni casi, individuati dalla normativa, nei quali l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei corrispettivi. Ciò accade per le cessioni effettuate nei confronti di enti pubblici, notoriamente ritardatari nei pagamenti. In questi casi, l'obbligo di versamento dell'Iva da parte del soggetto passivo si ha solo quando l'ente pubblico ha provveduto al pagamento. In questo modo, il cedente può evitare di anticipare all'Erario notevoli importi di Iva.

3. La fatturazione

Nel momento in cui un'operazione rilevante ai fini Iva è stata effettuata, è necessario emettere la fattura. Questa deve indicare le seguenti informazioni:

- la data di emissione;
- il numero che deve essere progressivo e con cronologia annuale;
- la denominazione delle parti (cedente e cessionario) tra le quali è effettuata l'operazione;
- la natura, qualità e quantità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- il corrispettivo della cessione o della prestazione;
- la base imponibile dell'imposta;
- l'aliquota Iva applicabile;
- l'ammontare dell'imposta.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare. Uno va conservato dal soggetto che la emette e l'altro va consegnato o spedito alla controparte.

La fattura può essere consegnata:

1) a mano o per posta;
2) a mezzo fax;
3) come allegato di una E-mail. Questa può essere:
   a) un semplice file di Acrobat: in questo caso è necessario inserire nel testo della mail la seguente frase: "La fattura allegata dovrà essere stampata su carta";
   b) una fattura elettronica (decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52) da conservare tramite la cosiddetta "archiviazione ottica" (decreto ministeriale 23 gennaio 2004).

La fattura va emessa, in generale, entro lo stesso giorno di effettuazione della operazione. Pertanto, entro la mezzanotte del giorno in cui la cessione o la prestazione si considera effettuata, il documento deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Questa è la cosiddetta "fattura immediata".

Si può anche emettere la cosiddetta “fattura differita”, nei casi di cessioni di beni con emissione del documento di trasporto (ddt). La fattura differita può essere emessa, cioè consegnata o spedita, entro il giorno 15 del mese successivo. Questa modalità di fatturazione consente di raggruppare in un unico documento tutte le consegne eseguite ad uno stesso cliente nel corso del mese. Sulla fattura differita devono essere indicati il numero e la data dei singoli documenti di trasporto.
Attenzione, però, l’Iva relativa alle cessioni indicate nella fattura differita deve essere versata nel mese/trimestre in cui la consegna della merce è avvenuta.

La fattura va emessa anche per le seguenti operazioni:
- quelle non imponibili, perché esportazioni, operazioni assimilate, servizi internazionali;
- quelle esenti, indicate all’articolo 10 del dpr n. 633/72.

In questi casi, deve essere indicata in fattura anche la norma di non applicazione dell’imposta: ad esempio, per le esportazioni, “cessione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, dpr n. 633/72” ovvero per le locazioni di abitazioni “operazione esente ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 8, dpr n. 633/72”.
Non sono obbligati ad emettere la fattura alcune categorie di contribuenti che intrattengono rapporti generalmente con i consumatori finali. Si tratta dei commercianti al minuto, degli esercenti di pubblici esercizi, alberghi, mense aziendali, di imprese di trasporto di persone e cose, degli artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti.

Non sono obbligati ad emettere la fattura anche i dettaglianti e i soggetti ad essi assimilati dall’articolo 22, dpr n. 633/72, tra i quali si ricordano i seguenti:
- i commercianti con l’autorizzazione di vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico o in spacci interni, compresi quelli che cedono beni attraverso apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- i soggetti che forniscono prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, mense aziendali o con apparecchi di distribuzione automatica;
- gli artigiani che vendono beni di propria produzione nei loro laboratori anche senza autorizzazione comunale;
- le imprese, anche artigiane, che prestano servizi in locali aperti al pubblico, presso i clienti o in forma ambulante (ad esempio, elettricisti o idraulici);
- le imprese che effettuano trasporti di persone, nonché di veicoli e bagagli al seguito.

In alternativa alla fatturazione, questi soggetti devono certificare i corrispettivi, mediante il rilascio dello scontrino, della ricevuta fiscale o della fattura fiscale. Resta l’obbligo dell’emissione della fattura se il cliente, anche privato, ne fa esplicita domanda per qualsiasi motivo.

L'imprenditore che acquista da un commerciante al minuto beni che formano oggetto della propria attività, infatti, ha l'obbligo di richiedere la fattura.
Se nel corso di un quinquennio, per tre volte, viene accertata la mancata emissione dello scontrino/ricevuta o fattura fiscale, vi è la sospensione della licenza, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività stessa, per un periodo variabile da tre giorni a un mese. Il periodo di sospensione va da un mese a sei mesi, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei corrispettivi non certificati ecceda l'importo di 50.000 euro.
I soggetti obbligati a certificare i corrispettivi devono tenere, oltre che il registro degli acquisti e l'eventuale registro delle fatture emesse, anche il registro dei corrispettivi.

4

L'Irpef e l'Ires

Capitolo IV - L'Irpef e l'Ires

Le imposte sul reddito, Irpef e Ires, sono disciplinate dal Testo unico delle imposte sui redditi, ovvero il Tuir (dpr 917/86).

1. Il presupposto dell'Irpef

Il presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è il possesso di redditi in denaro o in natura.
Questi redditi possono essere:

1. fondiari: reddito dei terreni (suddiviso in reddito dominicale e in reddito agrario) e reddito dei fabbricati;
2. di capitale
3. di lavoro dipendente
4. di lavoro autonomo
5. d'impresa
6. diversi.

La somma di queste sei categorie di reddito, determinate secondo le relative norme, costituisce il reddito complessivo del contribuente.
Su quest'ultimo, al netto degli oneri deducibili, si applica l'Irpef, oltre che l'addizionale regionale e quella comunale.

2. I soggetti passivi Irpef

I soggetti passivi dell'Irpef sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta (183 o 184 giorni se l'anno è bisestile, anche se non continuativi) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
Il domicilio è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, indipendentemente dalla sua presenza effettiva. La residenza è nel luogo dove

la persona ha la sua dimora, anche se non è richiesta l'abitualità, la continuità o la definitività della dimora[3].
Sono, quindi, soggetti passivi Irpef, ad esempio, le imprenditrici individuali, i soci di società di persone, gli amministratori di qualunque società che percepiscono compensi e i soci di società di capitali, nel caso in cui venga distribuito il dividendo o venga fatta l'opzione per la trasparenza fiscale.

3. La base imponibile dell'Irpef

L'Irpef si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili.
Il reddito imponibile è assoggettato ad aliquote progressive per scaglioni. Sono esclusi dalla base imponibile i redditi esenti dall'imposta in virtù di norme specifiche (ad esempio, le pensioni di guerra, i compensi per la partecipazione ad uffici elettorali) e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (ad esempio, gli interessi su titoli di stato, i "capital gain" da compravendita di titoli quotati in borsa[4].
L'imposta è dovuta per anni solari, cioè dal primo gennaio al 31 dicembre, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

---

[3] Dal 1 gennaio 1999 si considerano residenti in Italia anche i cittadini italiani che sono stati cancellati dall'anagrafe della popolazione residente in Italia per emigrare in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Questi stati sono individuati con decreto del Ministro delle finanze e sono ad esempio Montecarlo, San Marino, Svizzera Pertanto, i trasferimenti di residenza verso questi paesi considerati "paradisi fiscali" si presumono per legge "trasferimenti di residenza fittizi o di comodo". La presunzione di residenza in Italia ammette, comunque, prova contraria (cosiddetta presunzione legale relativa), ma questa è a carico del contribuente, che deve dimostrare l'effettività del trasferimento all'estero. Ciò può essere provato, ad esempio, attraverso l'esibizione di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione all'estero, ai quali vanno, comunque, aggiunte le bollette del gas, della luce, del telefono, ecc.. Può essere aggiunto anche il contratto di lavoro dipendente o similare. Le persone residenti in Italia sono tassate per i redditi ovunque prodotti, in base al principio di tassazione del reddito mondiale, cosiddetto "worldwide income taxation". Comunque, per evitare la doppia imposizione (nello Stato di residenza e nello Stato ove è prodotto il reddito), sono previste le Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Solitamente, per ciascuna categoria di reddito transnazionale (redditi fondiari, interessi, dividendi, "royalties", redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi), le Convenzioni internazionali stabiliscono quale Stato ha il potere impositivo. È, quindi, previsto uno specifico credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. I non residenti nel territorio dello Stato italiano sono soggetti passivi limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

[4] Si noti, inoltre, che nel nostro sistema tributario sono presenti una serie di imposte ad aliquota proporzionale contenuta (es. 10%, 12,5%, 20% o 27%), che sono sostitutive dell'Irpef e che escludono dalla tassazione progressiva alcuni redditi (ad esempio, i redditi di natura finanziaria: gli interessi sui conti correnti bancari, le plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie non qualificate). Ma anche alcuni redditi percepiti da non residenti, le locazioni di immobili, i regimi delle nuove iniziative o delle attività marginali.

Come abbiamo già detto, il reddito complessivo del contribuente è costituito dalla somma di questi redditi:
- fondiari;
- di capitale;
- di lavoro dipendente;
- di lavoro autonomo;
- d'impresa;
- diversi.

Tratteremo qui di seguito i soli redditi di lavoro autonomo e d'impresa, mentre gli altri verranno trattati nell'appendice.

3.1. I redditi di lavoro autonomo

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale di attività di lavoro prive di vincolo di subordinazione e caratterizzate dal contenuto intellettuale (ad esempio, l'avvocato, il medico, il notaio) o artistico (ad esempio, il pittore, lo scultore) della prestazione. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo. Si applica, pertanto, il principio di cassa.
Le spese deducibili sono quelle inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili, invece, le spese personali sostenute per finalità extraprofessionali.
Alcune spese relative a beni di uso promiscuo, cioè personale e professionale, sono deducibili solo parzialmente, come ad esempio:
- i costi relativi al telefono fisso e cellulare sono deducibili all'80%;
- le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta; pertanto, prima si calcola il 75% dei costi e poi si verifica se questo importo supera il 2% dei compensi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta; se i costi per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande costituiscono spese di rappresentanza, sono deducibili al 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 1% dei compensi del periodo d'imposta;
- le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare;

- le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di arti e professioni in forma individuale, sono deducibili al 40% e limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da una società semplice o da un'associazione di cui all'articolo 5, Tuir, è possibile dedurre la suddetta percentuale solo per un veicolo per ogni socio o associato; per la deduzione non si tiene conto della parte del costo di acquisto eccedente 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori. Pertanto, il limite massimo di deduzione del costo di acquisto di un'autovettura da parte di un professionista è di 7.230,40 euro.

Sui compensi per lavoro autonomo professionale deve essere operata una ritenuta del 20% (a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti) da pagarsi con il modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento.

3.2. I redditi di impresa

Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali, cioè l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività elencate dall'articolo 2195 del Codice Civile, nonché l'esercizio di attività agricole previsto all'articolo 32, comma 2, lett. b e c, Tuir, oltre il limite del reddito agrario.

Per stabilire se una persona fisica sia titolare di reddito d'impresa è necessario esaminare il tipo di attività svolta e verificare se questa ha la caratteristica dell'abitualità. Per le persone fisiche, quindi, vale il criterio oggettivo di qualificazione del reddito d'impresa.

Per le società commerciali di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) e per le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative) prevale, invece, un criterio soggettivo. Infatti, tutti i redditi imputabili alle società commerciali di persone o di capitali si considerano di impresa; questi soggetti, quindi, producono sempre e soltanto reddito d'impresa.

Il reddito d'impresa è determinato analiticamente facendo la differenza tra componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) che sono relativi al periodo d'imposta (anno):

1. per le cessioni di beni mobili, la competenza si determina con riferimento al momento della consegna o spedizione del bene;
2. per le cessioni di beni immobili, la competenza si determina con riferimento al momento della stipula dell'atto di compravendita;
3. per le prestazioni di servizi, l'imputazione va nell'esercizio in cui le prestazioni sono state ultimate, ma se il corrispettivo della prestazione di servizi decorre proporzionalmente al passare del tempo (ad esempio, i canoni di locazione, gli interessi, i premi assicurativi), rilevano nell'esercizio per la quota in esso maturata.

Si segue, pertanto, il principio di competenza economica e non quello di cassa, applicato per i professionisti.
Il reddito dell'impresa, cioè quello tassato, si determina apportando all'utile o alla perdita del periodo risultante dal conto economico civilistico NOTA, le variazioni in aumento (ad esempio, per indeducibilità fiscale di costi) o in diminuzione (ad esempio, per possibilità di rateizzare componenti positivi di reddito) previste dal Tuir.
Si può schematizzare il meccanismo nel seguente modo:

Utile civilistico ante imposte
+ variazioni in aumento
- variazioni in diminuzione
= Reddito d'impresa
x Aliquota fiscale (Irpef o Ires)
= Imposte sul reddito dell'esercizio

La normativa fiscale, quindi, determina il reddito d'impresa partendo dall'utile o dalla perdita civilistica per apportarvi degli incrementi o decrementi, causati dalle differenti regole tra i criteri di imputazione civilistici e quelli fiscali.

Molti costi, infatti, sono deducibili fiscalmente solo in parte e, pertanto, generano delle "variazioni in aumento" dall'utile civilistico per determinare il reddito imponibile fiscale.
Ad esempio, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi.
I costi relativi al telefono fisso e cellulare sono deducibili all'80%.
Riguardo al trattamento fiscale dei veicoli aziendali, invece, i costi relativi alle autovetture, ai ciclomotori e ai motocicli (quote di ammortamento, canoni di leasing, carburanti, assicurazioni, ecc.) sono deducibili al 40%. Per la deduzione non si tiene conto della parte del costo di acquisto eccedente 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotori.
La deducibilità integrale è limitata ai seguenti casi:
- ai veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa, come ad esempio gli autocarri;
- ai veicoli adibiti ad uso pubblico, come ad esempio i taxi, gli autobus.

Sono previsti i seguenti casi di deducibilità limitata:
- nella misura dell'80% dei costi relativi alle autovetture (+ ciclomotori e motocicli)

utilizzate da agenti e rappresentanti di commercio, nel limite del costo d'acquisto pari a 25.822,84 euro;
- per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli, dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta la deducibilità, in misura corrispondente al 90% dei costi sostenuti; il "fringe benefit" tassato in capo al dipendente per i veicoli concessi in uso promiscuo, si presume essere pari al 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base delle tariffe Aci.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute per le trasferte di dipendenti, di collaboratori e di amministratori, sono deducibili nella misura del 75% del loro ammontare.
Le spese sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dei dipendenti, collaboratori e amministratori di società (per i quali l'incarico non configura esercizio della propria attività di lavoro autonomo) sono escluse dalla limitazione del 75%, rimanendo deducibili al 100% nel limite giornaliero non superiore a 180,76 euro (258,23 euro, per le trasferte all'estero).
Vi sono anche dei componenti positivi di reddito che possono essere diluiti nel tempo, generando delle "variazioni in diminuzione" dall'utile civilistico per determinare reddito d'impresa. È il caso delle plusvalenze da cessioni di beni strumentali posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, che concorrono a formare il reddito, a scelta dell'impresa, nei seguenti modi: per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero in quote costanti in cinque esercizi.

3.2.1. Redditi d'impresa derivanti da impresa commerciale in forma individuale

La persona fisica produce un reddito d'impresa, se esercita per professione abituale:
- una delle attività elencate all'articolo 2195 del Codice Civile, vale a dire l'attività industriale diretta alla produzione di beni e di servizi, l'attività intermediaria nella circolazione dei beni (commercio), l'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, l'attività bancaria o assicurativa, le altre attività ausiliarie delle precedenti;
- una attività agricola che eccede l'esercizio normale dell'agricoltura;
- una attività organizzata di prestazioni di servizi, anche se non compresa tra quelle dell'articolo 2195 del Codice Civile, come ad esempio il mediatore immobiliare, l'estetista.

Le persone fisiche che producono reddito d'impresa devono:
- tenere la contabilità;
- distinguere i beni relativi all'impresa e, quindi, indicati nella contabilità, da quelli detenuti a titolo personale;
- applicare le regole relative all'imposta sul valore aggiunto.

3.2.2. Redditi d'impresa derivanti dalla partecipazione da parte della persona fisica (soggetto passivo) a società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice)

Le società di persone non sono autonomi soggetti passivi ai fini delle imposte sui redditi, in quanto non pagano l'Irpef. Costituiscono, invece, un centro di determinazione unitaria del reddito o della perdita che viene poi imputato automaticamente ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.
Ciò avviene indipendentemente dall'effettiva percezione di questi utili. Questo meccanismo viene definito principio di trasparenza: la società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) determina con riferimento al periodo d'imposta il reddito o la perdita d'impresa. La determinazione avviene, come è stato descritto in precedenza, partendo dall'utile o dalla perdita del bilancio di esercizio e apportando allo stesso le variazioni in aumento o in diminuzione generate dalla differenza tra la normativa civilistica e quella fiscale. Il reddito (o la perdita) fiscale così determinato viene indicato nella dichiarazione dei redditi della società di persone e viene, così, ripartito tra i soci automaticamente nello stesso periodo d'imposta. Ciò avviene indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili ai soci e in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili nella società risultante dall'atto costitutivo.
In pratica, la società di persone non paga l'Irpef sul reddito che ha prodotto. L'imposta viene, invece, pagata dai soci della società sul reddito prodotto da quest'ultima. E ciò anche se i soci non si sono distribuiti gli utili.
A seguito di questo pagamento di imposte, l'eventuale successiva ed effettiva divisione degli utili tra i soci non verrà tassata all'Irpef in capo a questi ultimi.
Dal 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in società in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato e in contabilità ordinaria, potranno optare per l'applicazione a questi redditi della tassazione separata con l'aliquota proporzionale del 27,5%. A condizione, però, che i redditi prodotti o imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di "successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata" verranno tassati con le ordinarie aliquote Irpef, concorrendo a formare il reddito complessivo imponibile. L'imposta proporzionale già versata andrà, quindi, a diminuire l'Irpef relativa a questi redditi prelevati o distribuiti.
Anche se l'aliquota è del 27,5% e spesso viene chiamata opzione Ires per i soggetti Irpef, la determinazione della base imponibile continua ad essere quella classica delle ditte individuali e delle società di persone.
Per definire l'aliquota proporzionale applicabile ai soggetti Irpef non si rimanda all'articolo 77 del Tuir (Ires), ma si dispone direttamente l'applicazione di una aliquota di

tassazione separata pari al 27,5%. Eventuali modifiche di una delle due aliquote, quindi, non influenzerà l'altra. Una semplice valutazione di convenienza tra il regime ordinario e quello opzionale, senza considerare le conseguenze dell'effettiva distribuzione degli utili, consiste nel confrontare l'aliquota media Irpef dei soci delle società con la misura della tassazione separata, pari al 27,5%[5].

3.2.3. L'Ires e i redditi d'impresa delle società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative)

Tutti i redditi imputabili alle società di capitali si considerano di impresa.
Le società di capitali sono soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e non all'Irpef. Questa imposta è proporzionale e ha un'aliquota del 27,5% del reddito d'impresa della società.
In caso di distribuzione del dividendo prodotto dalla società ai soci, si possono avere due diversi metodi di tassazione del dividendo netto in capo alla persona fisica:

- se la partecipazione è qualificata, vi è la tassazione all'imposta progressiva Irpef del 49,72% dell'importo distribuito;
- se la partecipazione è non qualificata, l'importo distribuito va tassato con un'imposta sostitutiva del 12,5%.

Quindi, i soci qualificati tassano il dividendo percepito nel modello Unico, come redditi da capitale. Il dividendo tassato, però, è pari solo al 49,72% di quello distribuito.
I soci non qualificati, invece, assoggettano il 100% del dividendo percepito a un'imposta sostitutiva secca del 12,5%, senza obbligo di dichiarazione del reddito nel modello Unico. A partire dal primo gennaio 2004, il regime della trasparenza è applicabile in via opzionale anche alle società a responsabilità limitata a ristretta base sociale. I soci persone fisiche di società a responsabilità limitata, il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10, possono non applicare l'ordinario regime di tassazione dei dividendi sopradescritto, optando per un regime di tassazione simile a quello delle società di persone. Pertanto, non viene pagata l'Ires; il reddito o la perdita fiscale viene indicato nella dichiarazione dei redditi della società di capitali e viene, poi, ripartito ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili nella società o associazione risultante dall'atto costitutivo della società e indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione. Il termine per manifestare

[5] Le disposizioni attuative del nuovo regime saranno contenute in un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il quale non è stato stabilito il termine di emanazione

l'opzione per il regime di trasparenza da parte delle società di capitali è la fine di ogni esercizio sociale. L'opzione, che va manifestata sia dai soci, sia dalla società, ha effetto per tre periodi d'imposta. La società trasparente, "raccolte" le adesioni dei soci, è tenuta a inviare telematicamente all'agenzia delle Entrate l'apposito modello. Le società di capitali devono redigere annualmente il bilancio d'esercizio in base alla normativa UE. Questo è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa e va depositato presso il registro delle imprese.
A determinate condizioni, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Questo consiste in uno Stato patrimoniale di ridotte dimensioni, in una Nota integrativa sintetica e nella possibile omissione della Relazione sulla gestione.
Il bilancio deve essere redatto nella forma ordinaria, quando per il secondo esercizio consecutivo siano superati due dei seguenti tre parametri:
- totale dell'attivo patrimoniale di 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni di 8.800.000 euro;
- numero dei dipendenti 50.

Per "totale dell'attivo" si intende quello dello schema dello Stato patrimoniale, mentre per "ricavi delle vendite e delle prestazioni" si intende la voce A1 del valore della produzione del Conto economico.
Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata:
- nel primo esercizio di attività, se non sono superati 2 dei suddetti limiti (senza necessità di ragguaglio in base ai giorni, in caso di esercizio di durata inferiore o superiore all'anno solare);
- successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non sono superati 2 dei suddetti limiti.

Quindi, la società che redige il bilancio in forma abbreviata se non rispetta almeno due dei tre parametri dimensionali, non necessariamente sempre gli stessi, per il secondo esercizio consecutivo, è obbligata a redigere il bilancio in forma ordinaria a partire già da tale esercizio.

4. La determinazione dell'Irpef

Il reddito complessivo è determinato sommando tutte le sei categorie di reddito elencate in precedenza. Le perdite di imprese e società di persone in contabilità ordinaria non concorrono al calcolo del reddito complessivo, ma possono ridurre, per ciascun socio o associato, solo redditi della stessa natura. Le perdite possono essere riportate per 5 esercizi. Dal reddito complessivo si arriva al reddito imponibile, sottraendo le deduzioni ammesse dalla normativa fiscale.

Tra gli oneri deducibili ricordiamo i seguenti:

- i contributi versati all'Inps nella gestione "commercianti e artigiani"o alla gestione separata;
- il contributo soggettivo versato alla Cassa professionale;
- il contributo per il Servizio sanitario nazionale e l'assicurazione auto;
- i contributi versati ai Fondi Pensione: si deduce il minor importo tra quanto versato e 5.164,57;
- i contributi versati ai consorzi di bonifica;
- le spese mediche per l'assistenza ai portatori di handicap;
- gli assegni corrisposti al coniuge in caso di separazione o divorzio ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
- le erogazioni liberali a favore di Paesi in via di sviluppo e ad istituzioni religiose;
- la deduzione per abitazione principale.

Dopo aver operato le deduzioni, il contribuente ottiene la base imponibile Irpef, sulla quale vanno applicate le aliquote Irpef progressive per scaglioni.

SCAGLIONI IRPEF				
		Dal 2007		%
Oltre	-	fino a	15.000	23%
Oltre	15.000	fino a	28.000	27%
Oltre	28.000	fino a	55.000	38%
Oltre	55.000	fino a	75.000	41%
Oltre	75.000			43%

Le aliquote dell'addizionale regionale e comunale sono indicate nelle relative tabelle contenute nelle istruzioni al modello Unico Persone fisiche.
Il reddito imponibile Irpef viene suddiviso in fasce per ognuna delle quali si applica la specifica aliquota d'imposta.
Si ottiene così l'imposta lorda.
Per determinare quella netta vanno sottratte le detrazioni dall'imposta lorda.
Le detrazioni possono essere suddivise in tre categorie:

1. detrazioni per carichi familiari;
2. detrazioni per oneri personali;
3. altre detrazioni.

Tutte le detrazioni diminuiscono l'imposta lorda fino a concorrenza della stessa. L'eventuale eccedenza non comporta alcun rimborso.
Le detrazioni per i carichi di famiglia si hanno quando il contribuente ha dei familiari a

proprio carico. Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che non hanno posseduto nel periodo d'imposta un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, per i quali poter fruire delle deduzioni.
Dal 2007, sia ai fini delle detrazioni per i carichi di famiglia, che ai fini dalle altre detrazioni (articolo 13, comma 6-bis, Tuir), il reddito complessivo va considerato al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. L'agevolazione non vale per verificare se un soggetto è a carico di un altro.
Le detrazioni per oneri riguardano una serie di spese sostenute dal contribuente, per le quali si può detrarre dall'imposta il 19% dell'importo dell'onere. Gli oneri devono essere effettivamente sostenuti dal contribuente, per sé o in taluni casi per un familiare a proprio carico, nel periodo e devono risultare da valida documentazione giustificativa.
Si riportano alcuni esempi di spese detraibili dall'imposta lorda per il 19% del loro ammontare:

- le spese mediche generiche e specialistiche per la parte che supera la franchigia di 129,11 euro;
- gli interessi passivi (nel limite massimo di 4.000 euro) corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;
- i premi di assicurazione sulla vita (stipulate prima del primo gennaio 2001) e contro gli infortuni per importo non superiore a 1.291,14 euro;
- le spese per la frequenza a corsi di istruzione secondaria e universitaria (medie, superiori, università, master);
- le spese funebri sostenute per familiari fino a 1.549,37 euro;
- le erogazioni liberali a favore di Onlus.

Si riporta il seguente schema di calcolo dell'Irpef:
+ Reddito fondiario
+ Reddito di capitale
+ Reddito di lavoro dipendente
+ Reddito di lavoro autonomo
+ Reddito d'impresa
+ Redditi diversi
= REDDITO COMPLESSIVO
- deduzioni (oneri deducibili)
= REDDITO IMPONIBILE

Applicazione delle aliquote progressive
= IMPOSTA LORDA
- detrazioni
= IMPOSTA NETTA

5

L'Irap

Capitolo V - L'Irap

1. Il presupposto dell'Irap

L'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) ha come presupposto l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi ed è disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. I soggetti passivi Irap

I soggetti passivi dell'Irap sono:

a) le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, nonché gli enti pubblici e privati diversi dalle società e i "trust", che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (articolo 3, comma 1, lettera a, decreto legislativo n. 446/97);
b) le società in nome collettivo, in accomandita semplice, quelle ad esse equiparate (articolo 5, comma 3, Tuir) e le persone fisiche titolari di reddito di impresa (articolo 3, comma 1, lettera b);
c) gli esercenti attività di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, Tuir) e le società semplici e quelle ad esse equiparate (articolo 5, comma 3, Tuir), fra le quali rientrano le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (articolo 3, comma 1, lettera c);
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario (articolo 32, Tuir), esclusi quelli che avendo un volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, dpr n. 633/72 (articolo 3, comma 1, lettera d);
e) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché le società e gli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (articolo 3, comma 1, lettera e);
f) le Amministrazioni pubbliche, cioè gli organi e le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, ecc. (articolo 3, comma 1, lettera e bis).

Le persone fisiche che percepiscono redditi di lavoro autonomo, cioè quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni, possono non essere considerate soggetti passivi Irap nel caso in cui l'attività professionale sia svolta in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui (sentenza Corte costituzionale 21 maggio 2001, n. 156).
Per individuare quali possano essere i professionisti esclusi dall'imposta regionale, l'agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nella circolare 13 giugno 2008, n. 45/E.
Per le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate (articolo 5, comma 3, Tuir) esercenti arti e professioni (articolo 3, comma 1, lettera c, decreto legislativo 446/97), la base imponibile Irap è sempre determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compresi gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
I compensi, i costi e gli altri componenti che incidono sull'Irap "si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi" (articolo 8, comma 1, decreto legislativo 446/97).

3. Le aliquote Irap

Per le imprese industriali, commerciali e di servizi, oltre che per i lavoratori autonomi, l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota proporzionale del 3,9%.
Per il settore agricolo, l'aliquota dell'1,9% è stata prorogata anche per il 2007. Se questa agevolazione non verrà nuovamente prorogata, dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008 sarà elevata al 3,75%.
I contribuenti che si avvalgono del nuovo regime dei "minimi e marginali" non pagano l'Irap.

4. La base imponibile

La base imponibile Irap è determinata in maniera diversa a seconda del tipo di soggetto passivo che viene colpito dall'imposta.
Per le imprese industriali e commerciali, vi sono le tre seguenti tipologie di basi imponibili:
1) quella per le imprese individuali, le società di persone commerciali (Snc e Sas) e i soggetti equiparati (articolo 3, comma 1, lettera b, decreto legislativo 446/97);
2) quella per le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), le società cooperative e le società

di mutua assicurazione (articolo 73, comma 1, lettera a, Tuir), gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti ?, con attività commerciale esclusiva o principale (articolo 73, comma 1, lettera b, Tuir), che redigono il bilancio con le norme del Codice Civile;

3) quella per le società di capitali che redigono il bilancio con i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Le ditte individuali, le Snc e le Sas possono scegliere, in luogo dello specifico metodo di calcolo della base imponibile a loro dedicato, l'applicazione del criterio di determinazione previsto per le società di capitali che redigono il bilancio con le norme del Codice Civile. Analizziamo, pertanto, queste due tipologie di calcolo, per individuarne i pregi e i difetti.

4.1. Le ditte individuali, le Snc e le Sas

Per determinare la base imponibile Irap delle ditte individuali, delle Snc, delle Sas e dei soggetti equiparati deve essere sottratto dall'ammontare:

- dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili (esclusi quelli strumentali), acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei suddetti beni;
- dei contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;
- delle "variazioni delle rimanenze finali" di magazzino di cui all'articolo 92, Tuir, vale a dire degli incrementi e delle diminuzioni di valore, rispetto alle esistenze iniziali, delle rimanenze finali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e delle materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili (esclusi quelli strumentali), acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- delle "variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali" (articolo 93, Tuir);

l'ammontare:

- dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo;
- delle merci;
- dei servizi;
- degli ammortamenti dei beni strumentali materiali e immateriali;

- dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali.

Tutti questi componenti rilevanti non derivano dal bilancio civilistico, ma si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.
Ci si basa, quindi, sulle regole fiscali previste dal Tuir (dpr 22 dicembre 1986, n. 917). Ad esempio, il costo delle spese telefoniche è deducibile all'80%, quello delle autovetture al 40%, e così via.
Questo sistema di calcolo della base imponibile nasce da esigenze di semplificazione e si spiega, evidentemente, anche in considerazione del fatto che le ditte individuali, le Snc, le Sas e i soggetti equiparati, ricorrendone le condizioni, sono dispensate dalla tenuta di scritture contabili ordinarie e, quindi, di un bilancio da cui trarre i componenti positivi e negativi del valore della produzione da assumere ai fini Irap.
Per le ditte individuali, le Snc, le Sas e i soggetti equiparati, non rileveranno ai fini Irap, le plusvalenze o le minusvalenze relative ai beni strumentali, anche se ordinarie. Lo stesso vale per le plusvalenze o le minusvalenze realizzate sulle dismissioni di immobili patrimonio.
Le sopravvenienze attive o passive sono irrilevanti, anche se ordinarie.
Sono indeducibili Irap gli ammortamenti dei costi pluriennali (costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, ecc.), in quanto la norma parla di ammortamenti di "beni" immateriali e non di immobilizzazioni immateriali.

4.2. Le società di capitali

Per le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust, residenti ?, con attività commerciale esclusiva o principale, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, di cui alle lettere A e B dell'articolo 2425, Codice Civile, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.
Sono escluse le seguenti voci del Conto economico:
- la voce B.9, relativa ai costi per il personale;
- la voce B.10, lettera c, relativa alle altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- la voce B.10, lettera d, relativa alle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- la voce B.12, relativa agli accantonamenti per rischi;
- la voce B.13, relativa agli altri accantonamenti.

Dal 2008, per determinare i componenti positivi e negativi rilevanti per definire la base imponibile Irap delle società di capitali, i dati di bilancio non devono più essere rettificati delle variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Vanno, altresì, utilizzati direttamente gli importi di bilancio, senza effettuare le variazioni positive o negative, derivanti dalle differenze temporanee o permanenti tra il reddito d'impresa e l'utile d'esercizio. Inoltre, per individuare i "criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione" dei componenti positivi e negativi del valore della produzione, valgono i principi contabili adottati dall'impresa, a prescindere dalla effettiva collocazione nel Conto economico.
Questi possono essere quelli nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (Oic) e in precedenza dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri o quelli internazionali (Ias - International Accounting Standards - Ifrs - International Financial Reporting Standards).
Sono rilevanti ai fini Irap solo le plusvalenze e le minusvalenze iscrivibili nell'area ordinaria del Conto economico. L'aggettivo straordinario, riferito ai proventi e agli oneri, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento, bensì all'estraneità della fonte del provento o dell'onere alla attività ordinaria (relazione ministeriale al decreto legislativo n. 127/91). Per considerare straordinario un componente di reddito, quindi, non è sufficiente l'eccezionalità (a livello temporale) o l'anormalità (a livello quantitativo) dell'evento; è necessaria la sua estraneità.
Le plusvalenze e le minusvalenze sono iscrivibili rispettivamente nelle voci A.5 e B.14 del Conto economico, se derivano da alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa. Se non ricorrono queste condizioni, ad esempio, perché l'alienazione dei beni strumentali si ha per un ridimensionamento dell'attività o per una riconversione produttiva, si hanno delle componenti straordinarie, che vanno iscritte nelle voci E.20 o E.21.
Rientrano nella macroclasse E i proventi e gli oneri derivanti da fatti estranei alla gestione ordinaria dell'impresa, come, ad esempio, le operazioni o gli eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell'azienda, tra i quali troviamo le cessioni di rami aziendali o di parte significativa delle partecipazioni, i conferimenti, le ristrutturazioni aziendali, le fusioni, le scissioni e altre operazioni straordinarie (documento interpretativo n. I 1 al principio contabile n. 12).
Pertanto, le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dall'alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività, andranno inseriti, come previsto dai principi contabili, nelle voci A.5 e B.14 del Conto economico, rilevanti per il calcolo della base imponibile Irap.

4.3. Le regole comuni

Per il calcolo della base imponibile Irap, vi sono alcune regole applicabili sia alle società di capitali che alle ditte individuali, alle Snc, alle Sas e ai soggetti equiparati. Le più rilevanti vengono brevemente riportate di seguito.
Per le società di capitali, le ditte individuali, le Snc, le Sas e i soggetti assimilati, non possono essere dedotti i costi per il personale dipendente e assimilato (per le società di capitali, anche se classificati in voci diverse rispetto alla B.9 del Conto economico).
Sono, però, deducibili a determinate condizioni alcuni costi del personale, tra i quali ricordiamo i contributi Inail e le spese per gli apprendisti, i disabili, il personale assunto con contratto di formazione lavoro e gli addetti alla ricerca e sviluppo.
Non è deducibile Irap la quota di interessi passivi contenuta nei canoni di locazione finanziaria.
Non può essere dedotta l'imposta comunale sugli immobili (Ici) e le perdite su crediti.

4.4. L'opzione per il metodo delle società di capitali

Se le ditte individuali, le Snc, le Sas e i soggetti equiparati sono in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione della base imponibile Irap, applicando le regole stabilite per le società di capitali.
Per esercitare l'opzione è necessario inviare all'agenzia delle Entrate il modello denominato "Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97".
L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e la comunicazione va presentata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale si intende esercitare il metodo di determinazione della base imponibile previsto per le società di capitali. La scadenza è fissata, quindi, per il 1° marzo (29 febbraio negli anni bisestili).
Dopo il triennio, il rinnovo per altri tre anni è tacito, a meno che non si chieda la revoca.
Possono esercitare l'opzione tutti i soggetti in contabilità ordinaria, a prescindere dal fatto che questo regime contabile sia stato adottato per obbligo, ovvero per scelta.
La convenienza tra un metodo di calcolo e l'altro dipende dal tipo di componenti negativi e positivi che compongono il Conto economico dell'impresa, valutando soprattutto che per le società di capitali non devono essere considerati i limiti di deducibilità dei costi previsti dal Tuir, applicabili invece per le ditte individuali, le Snc, le Sas e i soggetti equiparati.

6

Gli **studi** di **settore**

Capitolo VI - Gli studi di settore

Anche se il reddito d'impresa è determinato in modo analitico, cioè facendo la differenza tra i ricavi e i costi, questo può essere influenzato dalla normativa degli studi di settore che prevede il calcolo in maniera presuntiva e in base a metodi statistici dei ricavi o dei compensi dell'attività svolta (articolo 62 bis, decreto legge 331/93; articolo 10, Legge 146/98). Questo meccanismo accertativo extracontabile è in vigore dal periodo d'imposta 1998 e utilizza un software dell'agenzia delle Entrate, denominato Ge.ri.co.. In pratica, il programma ricostruisce quali dovrebbero essere i ricavi o i compensi per il tipo di attività svolta. Se i ricavi determinati dagli studi sono superiori rispetto a quelli contabilizzati, il contribuente è considerato "non congruo". A questi componenti positivi presunti, il contribuente deve togliere i costi che ha realmente sostenuto e contabilizzato. In questa maniera, extracontabilmente, ridetermina l'utile o la perdita del periodo d'imposta.
Per i soggetti "non congrui", in alternativa all'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in base agli studi di settore, è possibile l'adeguamento alle risultanze di Ge.ri.co. nel modello Unico: è necessario che il contribuente indichi il maggior ricavo/compenso in tutte le dichiarazioni che deve presentare (redditi, Iva e Irap). Si deve pagare una maggiorazione del 3%, se lo scostamento tra ricavi/compensi da studi di settore e quelli contabilizzati è superiore al 10%. Quasi tutte le attività hanno uno specifico studio di settore previsto da Ge.ri.co.. Per le attività non ancora interessate dagli studi di settore, invece, continuano ad applicarsi i parametri contabili. Gli studi di settore non si applicano per i soggetti che nel periodo di imposta hanno avuto ricavi o compensi superiori a 7.500.000 euro. La possibilità per le Entrate di effettuare l'accertamento attraverso gli studi di settore nei confronti di qualsiasi contribuente non congruo si realizza indipendentemente dal tipo di reddito prodotto (d'impresa/lavoro autonomo) e dal tipo di contabilità adottata (ordinaria/semplificata). L'essere congrui comporta un premio per il contribuente. Infatti, non possono essere effettuate rettifiche sulla base delle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), dpr 600/73 ai fini delle imposte sui redditi, e dell'articolo 54, comma 2, dpr n. 633/72, in campo Iva, a condizione che:

- il contribuente abbia dichiarato, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi congrui;
- l'ammontare delle attività non dichiarate e accertabili con i suddetti strumenti non superi 50.000 euro e non rappresenti più del 40% dei ricavi o compensi dichiarati;
- non vi sia stata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli degli studi di settore;
- non vi sia stata l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

7

Le **scadenze fiscali**

1. La presentazione del modello Unico

I modelli per la dichiarazione dei redditi e dell'Irap sono approvati e resi disponibili dall'agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio di ogni anno.
Le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti ad esse equiparati, devono presentare telematicamente il modello Unico, composto dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva, entro il 31 luglio di ogni anno.
Per i soggetti Ires (società di capitali, cooperative, ecc.), il termine per la presentazione del modello Unico è fissato per l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

2. Le certificazioni e il modello 770

Il termine per il rilascio delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta (ad esempio, il Cud o la certificazione delle ritenute d'acconto sui compensi pagati ai professionisti) è fissato per il 28 febbraio di ogni anno. La dichiarazione che raggruppa questi dati è il modello 770.

3. Il modello 730

Il modello 730 va consegnato in maniera cartacea al sostituto d'imposta entro il 30 aprile ovvero ad un Caf o a un professionista abilitato entro il 31 maggio. In entrambi i casi, assieme al modello compilato, va presentata, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta. Al Caf o al professionista abilitato va esibita la documentazione fiscale necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione.

4. Il versamento delle imposte, dei contributi e dei premi

Per pagare le imposte, i contributi e i premi si utilizza un modello chiamato F24. Tutti

i contribuenti possono compensare crediti e debiti tra le varie imposte e contributi nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Enti locali, Inail, Enpals), nel limite massimo di 516.456,90 euro. I crediti risultanti dal modello Unico possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, questi crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (purché, naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).
Dal primo gennaio 2007, tutti i soggetti titolari di partita Iva non possono più utilizzare il modello F24 cartaceo per effettuare i pagamenti delle imposte e dei contributi, ma devono utilizzare solamente modalità di pagamento telematiche.
Possono pagare ancora con il modello cartaceo, per espressa indicazione nella circolare dell'agenzia delle Entrate n. 30/E/06, i soggetti che:

- non hanno la partita Iva;
- non possono utilizzare conti correnti per cause oggettive (ad esempio, i protestati e i curatori fallimentari);
- sono eredi di titolari di partita Iva;
- sono produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro (articolo 34, comma 6, dpr n. 633/72);
- hanno cessato l'attività o affittato l'unica azienda;
- vogliono compensare crediti d'imposta fruibili solo presso i concessionari della riscossione.

I contribuenti possono effettuare i pagamenti dei modelli F24 in via telematica in uno dei seguenti modi:

1) direttamente, tramite l'F24 online che consente al contribuente di pagare direttamente il modello tramite il sito internet Fisconline dell'agenzia delle Entrate, ovvero il servizio Entratel;
2) direttamente, ricorrendo ai servizi telematici offerti dalle banche e dalle poste;
3) tramite terzi soggetti (anche non intermediari abilitati ad Entratel) che si avvalgono dei servizi telematici offerti dalle banche e dalle poste;
4) tramite gli intermediari abilitati ad Entratel (articolo 3, comma 3, dpr 322/98), che aderiscono alla specifica convenzione con l'agenzia delle Entrate e utilizzano il software "F24 cumulativo".

Se un soggetto, obbligato al pagamento telematico, non possiede il computer collegato a internet deve obbligatoriamente avvalersi dell'assistenza di un terzo, che potrà addebitare il modello nel conto corrente del contribuente tramite home banking o Entratel. Se poi lo

stesso soggetto non dispone di un conto corrente a lui intestato, dovrà versare la somma da pagare al consulente che provvederà ad effettuare il pagamento, addebitandolo nel proprio conto tramite il servizio Cbi.

4.1. Il pagamento dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap

I termini di versamento del saldo Irpef, Ires e Irap derivanti dalle relative dichiarazioni sono i seguenti:

- le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati versano l'Irpef e l'Irap entro il 16 giugno di ogni anno;
- i soggetti Ires pagano l'Ires e l'Irap entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta (180 giorni per particolari condizioni previste dall'articolo 2364 del Codice Civile) versano l'Ires e l'Irap entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Ogni anno, inoltre, i contribuenti devono versare l'acconto Irpef, Ires e Irap per l'anno in corso. L'obbligo dell'acconto scatta se nella dichiarazione il debito d'imposta è superiore a:

- 51,65 euro per l'Irpef e l'Irap delle persone fisiche;
- 51,65 euro per l'Irap di società di persone e soggetti assimilati;
- 20,66 euro per l'Ires e l'Irap di società di capitali ed enti soggetti all'Ires.

I metodi di calcolo degli acconti sono due: quello "storico", che si basa su una percentuale dell'imposta dell'anno precedente, e quello "presunto", che considera l'importo dell'imposta che si presume verrà pagato per l'anno in corso.
Nel caso di applicazione del metodo storico, le percentuali da calcolare sull'imposta dell'anno precedente sono le seguenti:

1. le persone fisiche devono l'acconto nella misura del 99% per l'Irpef e per l'Irap; le persone fisiche, che pagano in due volte, versano:
   a. il 40% del 99% (cioè il 39,6%) entro il termine per il saldo dell'anno precedente (16 giugno);
   b. il 60% del 99% (cioè il 59,4%) entro fine novembre;
2. le società di persone e gli studi associati devono versare l'acconto nella misura del 99% per l'Irap; chi paga in due volte deve versare:
   a. il 40% del 99% (cioè il 39,6%) entro il termine per il saldo dell'anno precedente;
   b. il 60% del 99% (cioè il 59,4%) entro fine novembre;
3. i soggetti Ires devono l'acconto, sia per l'Ires sia per l'Irap, nella misura del 100% per l'Irap; chi paga in due volte deve il 40% entro il termine per il saldo dell'anno precedente e il 60% entro la fine di novembre.

4.2. Il pagamento dell'Iva

Riguardo all'Iva, i soggetti passivi devono effettuare la liquidazione dell'imposta mensilmente e pagare l'eventuale differenza a debito entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. I contribuenti, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 309.874,14 euro se effettuano prestazioni di servizi o 516.456,90 euro se cedono beni, possono optare per le liquidazioni trimestrali dell'imposta. In questo caso l'eventuale imposta a debito va versata entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. Fa eccezione il quarto trimestre, la cui imposta va versata in sede di liquidazione del saldo al 16 marzo di ogni anno.
Ogni anno, infine, va versato l'acconto Iva per il periodo in corso entro il 27 dicembre.
È possibile scegliere tre diversi metodi di calcolo:

- metodo storico: l'acconto è pari all'88% dell'Iva complessivamente dovuta per il mese di dicembre dell'anno precedente, ovvero dell'Iva dovuta nell'ultimo trimestre per i soggetti trimestrali;
- metodo previsionale: l'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso, ovvero per il trimestre per i soggetti trimestrali;
- metodo delle operazioni effettuate (analitico): l'acconto è pari al 100% dell'importo risultante effettuando un'apposita liquidazione Iva alla data del 20 dicembre.

4.3. Il pagamento dell'Ici

I termini previsti per il versamento dell'Ici sono il 16 giugno per la prima rata e il 16 dicembre per la seconda.
Si possono utilizzare i crediti d'imposta risultanti dal modello Unico o dal 730 per compensare il debito Ici dovuto, in quanto il pagamento dell'imposta comunale può essere effettuato con il modello F24.

8

Le **scadenze fiscali**

I due principali regimi contabili sono quello semplificato (imprese minori) e quello ordinario.

1. Il regime delle imprese minori

Le imprese con ricavi inferiori a determinati limiti, che non optano per il regime ordinario, determinano il reddito sottraendo dai ricavi (calcolati per competenza economica e non sulla base della registrazione Iva) i costi sostenuti e ammessi dalla normativa fiscale, con alcune limitazioni rispetto alle imprese in contabilità ordinaria. Ad esempio, sono indeducibili gli accantonamenti, con la sola eccezione di quello relativo al trattamento di fine rapporto per i dipendenti. A parte qualche eccezione, sono applicabili tutte le norme previste per le imprese in contabilità ordinaria.
La contabilità da adottare è quella semplificata, cioè quella da tenere ai fini Iva con le necessarie integrazioni.
La contabilità semplificata si applica alle imprese (esclusi i soggetti Ires) che non hanno superato nell'anno precedente i seguenti limiti di ricavo annuo: 309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi e 516.456,90 euro per le altre. In caso di esercizio di attività miste si fa riferimento all'attività prevalente, purché vi sia distinta annotazione dei ricavi, altrimenti si applica comunque il limite di 516.456,90 euro.
La contabilità semplificata, pertanto, potrà essere utilizzata dalle ditte individuali e dalle società di persone che sono al di sotto dei suddetti limiti, ma non dalle società di capitali.
È obbligatoria la tenuta dei registri Iva, integrati con l'annotazione delle operazioni non soggette ad Iva, ma rilevanti ai fini delle imposte sui redditi (interessi passivi, spese per assicurazioni, ecc.). I registri Iva devono contenere le scritture di rettifica e di assestamento secondo il principio di competenza che consiste …. .
Il registro dei beni ammortizzabili è facoltativo, in quanto dal primo gennaio 2002, le imprese in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni che non hanno optato per la contabilità ordinaria possono non tenerlo, se forniscono i relativi dati, ordinati in forma sistematica, all'Amministrazione finanziaria, su richiesta della stessa (articoli 13 e 14, dpr 435/01). Se, invece, desiderano gestire un vero e proprio registro dei beni ammortizzabili è possibile stamparlo in un apposito libro non vidimato ovvero sul registro degli acquisti.

In presenza di dipendenti è obbligatoria la tenuta del libro unico del lavoro e del registro degli infortuni.
Anche chi è al di sotto dei suddetti limiti, può optare per la contabilità ordinaria, adottandola concretamente fin dall'inizio del periodo d'imposta (senza necessità di comunicazione preventiva). Ciò significa che il contribuente può adottare un determinato regime, purché ne abbia i requisiti di legge, senza alcuna preventiva comunicazione di variazione all'Ufficio Iva (o all'agenzia delle Entrate), ma attuando concretamente gli adempimenti richiesti.
A consuntivo, comunque, il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione o la revoca. Ciò avviene nella dichiarazione Iva relativa all'anno della scelta.
Se i ricavi dei soggetti prima indicati eccedono i limiti citati, si è obbligati ad applicare il regime ordinario, a partire dall'inizio del periodo d'imposta successivo. A questo fine, deve essere compilato un "Prospetto delle attività e delle passività", in maniera autonoma, ovvero riportando lo stesso nel libro degli inventari.

2. Il regime ordinario

Sono obbligati a determinare il reddito d'impresa in via ordinaria i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:
- società ed enti commerciali assoggettati all'Ires;
- imprese individuali e società di persone che hanno conseguito nell'esercizio precedente ricavi superiori a:
  - 309.874,14 euro, se esercitano attività di servizi;
  - 516.456,90 euro, se esercitano altre attività;
  - imprese individuali e società di persone che hanno optato per il regime ordinario.

Nel regime ordinario, la determinazione del reddito d'impresa presuppone la tenuta della contabilità ordinaria e la redazione del bilancio d'esercizio alle cui risultanze vanno apportate le variazioni richieste dalla legge fiscale.
Oltre a registrare i costi e i ricavi, come avviene per la contabilità semplificata, è necessario tenere anche la prima nota, registrando gli incassi, i pagamenti e tutti i movimenti finanziari in genere.

Chi adotta il regime ordinario deve tenere i seguenti registri:
- il libro giornale: in esso vanno registrate tutte le operazioni in ordine cronologico; nessuna norma fiscale o civilistica stabilisce il sistema di contabilità (inteso come piano dei conti) da adottare;
- il libro inventari: vanno riportati la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, il valore di ciascun gruppo ed il bilancio;

- i registri Iva: vanno tenuti il registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, il registro degli acquisti e gli altri eventuali registri obbligatori in relazione alla particolare attività esercitata;
- il registro beni ammortizzabili: la sua tenuta è facoltativa dal primo gennaio 2002, nel caso in cui le registrazioni siano effettuate nel libro giornale nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e se su richiesta dell'Amministrazione finanziaria siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che si sarebbero dovuti annotare nel registro (articoli 13 e 14, dpr 435/01); se, invece, si desidera gestire un vero e proprio documento dei beni ammortizzabili è possibile stamparlo in un apposito registro non vidimato ovvero sul libro degli inventari;
- le scritture ausiliarie, costituite dai conti di mastro, in cui si registrano gli elementi patrimoniali e reddituali in categorie omogenee, e le scritture di magazzino.

Oltre al libro giornale, al libro inventari e agli altri registri prescritti dalle norme fiscali, le società di capitali devono tenere anche i seguenti libri sociali:
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee: si trascrivono i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie, compresi quelli redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (se esiste tale organo);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esiste tale organo);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni): da tenere a cura del rappresentante comune;
- il libro delle obbligazioni (se sono state emesse): in esso sono indicati l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari di obbligazioni nominative, nonché i trasferimenti e i vincoli sui titoli.

In presenza di dipendenti è obbligatoria la tenuta del libro unico del lavoro e del registro degli infortuni.

1. I redditi fondiari

Sono redditi fondiari quelli relativi ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato.
I redditi fondiari si distinguono in:
- redditi dei terreni (dominicali e agrari);
- redditi dei fabbricati.

I terreni e i fabbricati situati nel territorio dello Stato sono iscritti rispettivamente nel catasto dei terreni e nel catasto edilizio urbano. Il catasto effettua i rilievi geometrico – topografici e le operazioni economiche di stima. Agli immobili viene attribuita la "rendita", che rappresenta il reddito astrattamente ottenibile dal fondo (in base alla coltivazione sullo stesso praticata) o dal fabbricato (in base alla tipologia ed alle caratteriste dello stesso). Non si tratta, quindi, di un reddito effettivo, ma di un reddito normale o medio ordinario, stimato con riferimento alle qualità e alle potenzialità dell'immobile e tenendo conto forfettariamente dei costi che mediamente devono essere sostenuti per la sua produzione. Si noti che il reddito catastale è nettamente inferiore a quello effettivo.

I redditi fondiari, come regola generale:
- concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale (enfiteusi, ossia il diritto reale di godimento su un'altrui proprietà, usufrutto, ossia la facoltà di godimento di un bene) indipendentemente dalla loro effettiva percezione; nel caso di separazione tra nuda proprietà e diritti reali parziali (ad esempio, usufrutto), il reddito viene attribuito al soggetto che ha il possesso dell'immobile (l'usufruttuario);
- concorrono a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso sull'immobile; ad esempio, se la proprietà dell'immobile viene trasferita il 31 marzo, il reddito fondiario rileverà in capo al cedente per 90 giorni;
- concorrono, nei casi di contitolarità della proprietà sull'immobile, a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto; ad esempio, in caso di comproprietà al 50% di un fabbricato, il reddito viene attribuito ai due proprietari nella misura del 50% ciascuno.

I terreni e i fabbricati situati all'estero producono redditi diversi.

1.1. Il reddito dei terreni

Il reddito dei terreni si distingue in reddito dominicale e reddito agrario. Il primo è quello attribuibile al proprietario (dominus, da cui dominicale), mentre il secondo è quello "conseguito" dall'affittuario/coltivatore.
Se il terreno è coltivato dallo stesso proprietario, il reddito dominicale e il reddito agrario si sommano in capo a questo soggetto.
Il reddito dominicale è, quindi, quello attribuibile al proprietario del terreno come provento mediamente ottenibile dal medesimo senza che sia effettuata alcuna attività di coltivazione e quindi concedendone, dietro corrispettivo, la coltivazione a terzi (la cosiddetta rendita fondiaria).
Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo ("rendite") stabilite per ciascuna qualità e classe di terreno. In pratica, il reddito risulta dagli estratti catastali e dipende dal tipo di coltura praticata: ad esempio, seminativo, vigneto, oliveto, bosco. Il contribuente è, infatti, obbligato a comunicare all'Ufficio tecnico erariale l'eventuale variazione della stessa per la conseguente variazione, in aumento o diminuzione, della rendita e quindi del reddito da dichiarare.
In caso di mancata coltivazione, per un'intera annata e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30% di quello determinato in via ordinaria.
In caso di perdita, accertata dagli uffici competenti, per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente.
Il reddito agrario corrisponde alla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. Si tratta, quindi, del "profitto dell'imprenditore agricolo" determinato applicando le tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe. L'imprenditore agricolo, quindi, non determina il reddito facendo la differenza tra i ricavi e i costi.
Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se vengono superati i “limiti” previsti dall’esercizio normale dell’agricoltura, il reddito va determinato secondo le regole del reddito d’impresa. Va, quindi, calcolato in via analitico-contabile come differenza tra i ricavi e i costi.
Come nel caso del reddito dominicale, le tariffe d’estimo agrario sono sottoposte a revisione in caso di variazione della coltura.
In caso di perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali, il reddito agrario si considera inesistente.
Non si considerano produttivi di reddito fondiario i seguenti terreni:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, come ad esempio i giardini delle abitazioni, che sono compresi nel reddito dei fabbricati;
- i terreni dati in affitto per usi non agricoli, come ad esempio i parcheggi, che producono redditi diversi;
- i terreni produttivi di reddito di impresa, inseriti tra i beni dell’imprenditore individuale, ovvero di proprietà di società.

1.2. Il reddito dei fabbricati

Il reddito dei fabbricati è costituito dal reddito catastale (medio ordinario) ottenibile da ciascuna unità immobiliare urbana. Per unità immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree che ne costituiscono pertinenze, come ad esempio il giardino, si considerano parti integranti delle unità immobiliari.
Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta.
La “rendita presunta” delle unità immobiliari non ancora iscritte in catasto è determinato prendendo a riferimento quella delle unità similari già iscritte. Anche per i fabbricati, il reddito è quello risultante dalle attribuzioni catastali, in rapporto alla localizzazione (centro, periferia), alla categoria (ad esempio, negozio, ufficio, abitazione civile e tra queste villa, villino, appartamento signorile, economico), alla classe (finiture dell’immobile) e al numero dei vani dell’immobile.
Il reddito di ciascun fabbricato risulta dagli estratti catastali (le cosiddette visure).
Il possesso dei fabbricati si ha quando questi sono:

- posseduti a titolo di proprietà;
- posseduti a titolo di altro diritto reale di godimento, quale:

a) la superficie: il proprietario può costituire il diritto di fare e di mantenere sul suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà (articolo 952, Codice Civile);

b) l'usufrutto: l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa rispettandone la destinazione economica e di restituirla al temine dell'usufrutto (articoli 978 e segg., Codice Civile);
c) l'uso: chi ha il diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti, per quanto occorre, ai bisogni suoi e della sua famiglia (articolo 1021, Codice Civile);
d) l'abitazione: chi ha il diritto d'abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (articolo 1022, Codice Civile). Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- posseduti da soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale.

I titolari della sola "nuda proprietà" non devono dichiarare il reddito del fabbricato.
Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (ad esempio, un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile), ma dal proprietario.
Se il fabbricato appartiene a più persone, ogni comproprietario deve dichiarare la quota di possesso di sua spettanza.
Nel caso di acquisto o di cessione del fabbricato durante l'anno, il reddito è attribuito a ciascun possessore proporzionalmente alla durata del possesso.
È considerata abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente.
Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e le relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale.
Sono gravate da un aumento di un terzo le rendite catastali delle abitazioni secondarie "a disposizione" del contribuente (sfitte, non locate e/o non date in uso ad un familiare).
L'aumento di un terzo va effettuato anche per il fabbricato tenuto a disposizione del contribuente, quando l'unità immobiliare, nella quale è situata la sua dimora abituale, non sia di proprietà, ma sia detenuta in locazione, escluso il caso in cui, il fabbricato stesso sia utilizzato come abitazione principale da un familiare del proprietario.
La regola della tassazione in base alla rendita catastale è derogata per gli immobili affittati. Il reddito dell'immobile locato è costituito dal maggiore tra il canone percepito, ridotto del 15%, e il reddito catastale. Per i fabbricati siti in Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è del 25%.
L'importo da confrontare con il reddito catastale è pari all'85% (75%, per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) del canone risultante dal contratto di locazione, compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed

escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone.
Il canone va dichiarato indipendentemente dall'effettiva percezione, a meno che, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, non si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
In pratica, se il fabbricato è locato e il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfettariamente del 15 o del 25 per cento, è superiore al reddito medio ordinario catastale, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto della riduzione forfettaria. In questo caso vi è la prevalenza del reddito effettivo su quello normale (o medio ordinario). Se, ad esempio, una persona fisica possiede un fabbricato a Treviso con una rendita catastale di 2.000 euro e lo affitta a 10.000 euro annui, il reddito da fabbricati è pari ad 8.500 euro.

2. I redditi di capitale

Sono redditi di capitale i proventi dell'impiego di capitale, percepiti nel periodo d'imposta (criterio di cassa) e si possono ricondurre a due tipologie:
1. gli interessi derivanti da somme di denaro date a prestito;
2. i dividendi distribuiti da società di capitali.
Non sono compresi nella categoria dei redditi di capitale i cosiddetti guadagni di capitale (capital gain) ottenuti per differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto di titoli (azionari o obbligazionari).
Inoltre, altri proventi finanziari non rientrano in questa categoria, in quanto scontano delle imposte sostitutive "alla fonte" ed "a titolo definitivo". È il caso degli interessi sui depositi e sui conti correnti bancari o postali delle persone fisiche che sono assoggetti a ritenuta a titolo d'imposta del 27%. Lo stesso dicasi per i dividendi a privati derivanti da partecipazioni "non qualificate", cioè quelle al di sotto del 20% del capitale sociale, che sono soggetti ad imposta sostitutiva del 12,5%.

3. I redditi di lavoro dipendente

Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (cosiddetto lavoro subordinato). Sono considerate redditi di lavoro dipendente anche le pensioni.
Il reddito di lavoro dipendente è costituito, in generale, da tutte le somme e i valori a

qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, anche se sotto forma di compensi in natura (fringe benefit) o di erogazioni liberali.
L'imputazione dei redditi di lavoro dipendente al periodo d'imposta segue la regola del principio di cassa, cioè del momento in cui sono percepiti. Si applica, comunque, il principio di cassa allargato: i compensi riferiti all'anno in corso, ma corrisposti ai dipendenti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, vanno inclusi obbligatoriamente nel reddito dell'anno in corso. Ad esempio, i compensi relativi al 2009 corrisposti il 10 gennaio 2010 vanno inclusi nel reddito 2009 del dipendente.
Le ritenute fiscali relative al lavoro dipendente devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento.

4. I redditi diversi

I redditi diversi sono una categoria residuale e non omogenea e sono elencati dall'articolo 67 del Tuir. Si applica il criterio di cassa, ad eccezione dei redditi da fabbricati situati all'estero. Sono sempre tassati al netto di eventuali spese e minusvalenze.
Vi rientrano:

A) i proventi simili ad altre categorie, ma sprovvisti di uno dei requisiti essenziali per farne parte. Ad esempio, il reddito di lavoro autonomo occasionale, dovrebbe far parte del lavoro autonomo, ma non essendo abituale, rientra nella categoria dei redditi diversi. Lo stesso dicasi per i redditi d'impresa occasionale. Rientrano in questa categoria anche i redditi da immobili situati all'estero che sono tassati per l'ammontare netto soggetto ad imposta sul reddito nello Stato estero (rendite catastali o simili, canoni di locazione salvo quanto stabilito dalle convenzioni internazionali). In questi casi spetta, comunque, il credito d'imposta per imposte pagate all'estero (articolo 165, Tuir). I redditi di immobili locati non tassati all'estero sono imponibili per l' ammontare percepito ridotto forfetariamente del 15%;
B) le plusvalenze, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e il costo d'acquisto, derivanti dalla vendita di terreni edificabili o di altri immobili (fabbricati o terreni agricoli) se detenuti da meno di cinque anni;
C) le plusvalenze (capital gain) derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni sociali. Le azioni o le quote societarie possono essere definite "qualificate" o "non qualificate". Le qualificate si hanno se si posseggono azioni o quote superiori al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero superiori al 25% del capitale o del patrimonio sociale. Questi limiti sono ridotti rispettivamente al 2% ovvero al 5% nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati. È sufficiente che sia superato uno solo dei due limiti, perché la partecipazione sia considerata qualificata. Se le azioni

o quote sono inferiori o uguali ai suddetti limiti, sono considerate non qualificate. Le plusvalenze per cessioni di azioni o quote societarie "non qualificate" realizzate da persone fisiche producono redditi diversi che non vengono tassati all'Irpef. Queste sono, infatti, assoggettate ad un regime sostitutivo d'imposta con aliquota proporzionale pari al 12,5% (articolo 5, decreto legislativo 461/97). La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto aumentato di ogni onere inerente (articolo 68, comma 5, Tuir). Questa viene considerata "realizzata" nel momento in cui si perfeziona il trasferimento a titolo oneroso della partecipazione. Il trasferimento di proprietà è, quindi, il presupposto per il realizzo della plusvalenza, ma questa è tassata con il "principio di cassa". Per le cessioni di partecipazioni non qualificate, l'imposta sostitutiva sul capital gain può essere dichiarata e pagata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero può essere applicata e trattenuta direttamente dagli intermediari finanziari (Banche, SIM) nell'ambito della custodia dei titoli (risparmio amministrato) o della gestione di patrimoni (risparmio gestito). Le plusvalenze derivanti dalle cessioni a titolo oneroso di partecipazioni societarie qualificate sono imponibili ai fini Irpef nella misura del 49,72% del loro ammontare.

Note

Note